

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
ed il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade,
nel Comune di Olivone

(del 16 marzo 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il nostro messaggio del 7 marzo 1958 vi abbiamo sottoposto il progetto di massima del raggruppamento terreni dell'Alta Valle di Blenio e più precisamente dei Comuni di Olivone, Campo e Ghirone.

In questi Comuni, totalmente sprovvisti di mappa censuaria, si dovette innanzitutto procedere al rilevamento aereo-fotogrammetrico del vecchio particellare, per avere la base necessaria per lo studio dei progetti.

Nel messaggio vi abbiamo diffusamente ragguagliati sulla situazione demografica ed economica dei Comuni, sulla organizzazione agricola e sulle caratteristiche dei progetti di raggruppamento e della rete stradale prospettata.

La lodevole Commissione della Gestione, nel suo rapporto del 19 giugno 1958, ha dato il suo benestare alle proposte contenute nel messaggio ed il Gran Consiglio, nella seduta del 23 giugno 1958, ha approvato il progetto di massima autorizzando gli interessati a far allestire quello di dettaglio.

Giova dire che l'opera era stata concepita nel suo assieme cioè nell'ambito dei tre Comuni, soprattutto perchè nel progetto di massima era compresa la sistemazione della vecchia strada del Sosto, che interessava Olivone quanto i due Comuni del Soprassosto. Con l'esecuzione dei grandi lavori idroelettrici della Valle di Blenio, questa strada è stata costruita dalla Blenio S.A., con nuovo tracciato e con una soluzione assai più ampia di quella prevista in un primo tempo.

Risolto così felicemente questo problema è apparso ovviamente più opportuno eseguire i raggruppamenti Comune per Comune e lo scrivente Consiglio, con decreto 6 ottobre 1958, ha costituito i tre consorzi a Olivone, Campo e Ghirone.

Le tre opere venivano quindi trattate singolarmente; a Campo e Ghirone i progetti di dettaglio sono già stati da voi approvati e sussidiati; la rete stradale di raggruppamento è ultimata ed i proprietari interessati attendono unicamente la consegna delle nuove particelle raggruppate, ciò che avverrà presumibilmente ancora quest'anno.

Il progetto di dettaglio di Olivone, data la sua estensione, ha richiesto molto tempo per l'elaborazione per cui solo oggi siamo in grado di presentarvelo.

Esaminato in luogo a due riprese dagli organi tecnici del Cantone e della Confederazione, esso è stato approvato dall'Ufficio federale delle bonifiche l'8 marzo 1965.

Il vasto comprensorio di raggruppamento comprende la zona del paese e dei monti grassi, di 950 ettari di superficie, e la zona dei prati magri della montagna di Dottero e Anvedua, che misura 550 ettari.

Il frazionamento è fortissimo; si contano ben 12.233 fondi, ed una media di 30 particelle per proprietario. Con la commassazione i fondi saranno ridotti a 1600 circa.

Il nuovo riparto dovrà infatti essere studiato nella forma più intensiva possibile nell'intento di creare una solida struttura agricola.

Questo vale soprattutto per la zona dei Monti. Come fatto nella Media Blenio, si dovranno estromettere dalla zona dei monti mezzani i proprietari con meno di 5.000 mq., nei monti alti quelli con meno di 10.000 mq. e nei prati magri, quelli con meno di 20.000 mq.

Una parte dei prati magri dovrà essere assegnata al Patriziato.

Sui monti di Dottero si presenta un problema particolare creato dagli ampi acquisti di terreno a scopo di investimento e futura utilizzazione edilizia da 5 o 6 società e privati, che comportano oltre 50 ettari di superficie.

Il problema è stato esaminato con le Autorità federali e coi proprietari stessi. Da un punto di vista generale è stato ammesso che un incremento turistico su questi magnifici monti, sicuramente fra i più belli del Cantone tanto dal punto di vista agricolo da quello delle possibilità di sviluppo turistico estivo ed invernale, non può che essere vantaggioso anche per l'agricoltura e che per questo aspetto esso va favorito. Per prima cosa bisognerebbe però costruire la strada di accesso lunga 8 km. non con una larghezza di metri 2.80-2.30 come previsto, ma di 3.60 o 4.00 metri almeno, ciò che comporterebbe però una maggior spesa di almeno 500.000.— franchi.

I proprietari che hanno fatto allestire un progetto di massima per lo sviluppo organico della zona, mediante costruzione di casette di vacanza, albergo, infrastrutture e installazioni per gli sport invernali, sono stati resi attenti al fatto che essi soggiacciono alle disposizioni che reggono i raggruppamenti, nel senso che per ogni superficie sottratta all'agricoltura dovranno essere rimborsati i sussidi elargiti dal Cantone e dalla Confederazione per il raggruppamento.

E' stato inoltre discusso il problema della strada prospettando il suo immediato allargamento, ritenuto che la maggior spesa venga assunta dai diretti interessati.

Considerato tuttavia che i progetti di sviluppo turistico non sono ancora usciti dalla fase di grande massima, si è deciso che per intanto le opere vengano adattate ai soli bisogni agricoli, così come sono state progettate.

Il progetto contempla le seguenti opere principali :

— strada con larghezza viabile di metri 3.30	ml. 580
— strada con larghezza viabile di metri 2.70	ml. 5020
— strada con larghezza viabile di metri 2.30	ml. 18950

Totale lunghezza rete stradale ml. 24550

Inoltre sono previste alcune stradette di nuovo riparto per le zone di Marzano e Rambotto con un preventivo di spesa di fr. 74.000.—.

Dette strade non vennero inserite nel progetto in quanto la loro ubicazione verrà definitiva solo con il nuovo riparto dei fondi.

Il preventivo si riassume come segue :

— costruzione della rete stradale	Fr. 1.627.133.—
— espropriazione rustici per sedimi stradali	» 30.000.—
— progetto, direzione e assistenza ai lavori	» 100.000.—
— imprevisti	» 166.867.—
— picchettazione e terminazione nuovi fondi, raggruppamento terreni, stime terreni e colture, procedure di ricorso	» 576.000.—

Costo totale dell'opera Fr. 2.500.000.—

La spesa media, se si esclude l'area dei monti magri, è di 2600.— fr. circa all'ettaro, costo che appare proporzionato al valore economico della zona raggrup-panda.

Il progetto di massima, allestito nel 1957, prevedeva una spesa di fr. 1.200.000.—. Il preventivo di dettaglio presenta pertanto una spesa doppia.

In proposito rileviamo che il preventivo di massima sottopostovi col nostro messaggio del 7 marzo 1958 conteneva i prezzi dei salari e dei materiali del novembre 1952 -luglio 1953; la presentazione venne allora ritardata per la circostanza che coi lavori stradali della Blenio S.A. alcune opere previste nel progetto di massima, fra cui la strada del Sosto, poterono essere stralciate dal raggruppamento. Ora i salari dal 1952 a tutt'oggi sono aumentati del 100 per cento (la paga oraria del muratore da 2.32 a 4.60 e quella del manovale da 2.02 a 4.00).

Da notare altresì una constatazione fatta negli ultimi anni e cioè che i prezzi offerti dalle imprese aumentano in proporzione maggiore degli aumenti effettivi dei salari, nonostante l'inserimento delle macchine e ciò a causa del minor rendimento della mano d'opera.

Ci piace da ultimo ricordare che Olivone è uno dei centri agricoli più importanti del Cantone. Vi si contano ancora 545 capi bovini (di cui 470 di oltre un anno) secondo il censimento dello scorso anno; oltre a 450 pecore, 300 capre e 150 maiali.

Aggiungiamo che con questo importante raggruppamento sta per concludersi la sistemazione fondiaria-agricola della Valle di Blenio; infatti il grande raggruppamento della Media Blenio è in via di compimento; resteranno da fare i raggruppamenti di Corzoneso (montagna) e di Malvaglia di cui sono in elaborazione i progetti di dettaglio, per concludere l'opera nella Valle.

Per tutto quanto concerne ulteriori dettagli delle opere previste, vi rimandiamo agli atti del progetto di dettaglio col preventivo e relazione tecnica, nonché al diffuso messaggio sul progetto di massima del 7 marzo 1958.

Fatte queste premesse Vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Olivone

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 marzo 1965 n. 1288 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni, con strade, nel Comune di Olivone, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 32,5 per cento in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 32,5 per cento di Fr. 2.500.000.— ossia al massimo Fr. 812.500.—.

Art. 3. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del dicastero suddetto.

Art. 4. — Il consorzio accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile, dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni, o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati o bonificati sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi vent'anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati è trascurato.

L'obbligo di rimborso dei sussidi sarà annotato a registro fondiario a cura dell'ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ha effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso.